

STATUTO

RIAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RANDAZZO CT VIA MARSALA 27-29-31

Numero REA: CT - 432335

Codice fiscale: 05777110874

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

bre duemilaventini (31/12/2020).

5) La Società ha durata fino al 31 dicembre 2070 e sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che viene nominato per i primi tre anni nelle persone di D'AMICO Antonella, D'AMICO Simone e SAITTA Ivana, sopra generalizzati, assumendo D'AMICO Antonella la carica di Presidente, D'AMICO Simone la carica di Vice Presidente e SAITTA Ivana la carica di Consigliere, i quali tutti dichiarano di non incorrere in alcuna delle cause d'ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. ed accettano la carica.

6) Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti si convengono a carico della Società.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa con la denominazione

"RIAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non ivi previsto, in quanto compatibili e se ammesso dalla legge, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

ART. 2) SEDE

2.1 La società ha sede in Randazzo (CT).

2.2 Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

ART. 3) SCOPO

3.1 La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di perseguire secondo il dettato della Legge n. 381 del 08/11/1991 - Disciplina della Cooperative Sociale" - art. 1 comma 1 lettera a), la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

3.2 La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni e servizi degli stessi, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

3.3 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri or-

ganismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio, ed a Confederazioni nazionali di categoria.

ART. 4) OGGETTO

La cooperativa, per raggiungere lo scopo, opererà attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a norma della 1.8 novembre 1991 n.381 lettera a), e in tal senso si prefigge di svolgere le seguenti attività, organizzando e gestendo i seguenti servizi:

1) Considerata l'attività mutualistica della società cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la società cooperativa ha come oggetto la difesa dei diritti delle persone con handicap, con particolare attenzione alle persone affette da disturbi di spettro autistico, e delle loro famiglie, in ogni ambito e su ogni piano;

2) La promozione di un'aggiornata cultura sull'autismo ad ogni livello della società; il sostegno alle famiglie con persone con handicap e in particolare agli affetti da disturbo di spettro autistico in ogni fase della loro vita. La cooperativa intende configurarsi come un soggetto che opera pubblicamente per la promozione di un'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disturbo di spettro autistico o con alter disabilità sociali e/o intellettive, che sia all'altezza delle conoscenze attuali e coerente con le linee indicate dalla comunità scientifica internazionale.

3) Si propone inoltre di promuovere non solo la formazione degli operatori e l'educazione specializzata, ma anche una preparazione generalizzata sull'autismo e sulla disabilità in generale, in ogni settore dei servizi sociosanitari, per dare alle persone con disturbi generalizzati dello sviluppo o con handicap risposte adeguate ai loro bisogni e garantire alle persone fragili integrità fisica, protezione, sviluppo sereno, conquista per quanto possibile dell'autonomia.

4) La cooperativa intende collaborare con le Istituzioni e con ogni altro soggetto pubblico e privato che operi a favore delle persone con disturbo di spettro autistico e handicap psico fisico.

5) I compiti della cooperativa sociale sono:

- Creare solidarietà tra le famiglie delle persone con disabilità valorizzandone il ruolo educativo;
- Collaborare, anche mediante affiliazione, con altre cooperative e/o associazioni impegnate ad aiutare persone affette da disturbi dello spettro autistico e da disabilità psico fisica secondo linee coerenti con le indicazioni della comunità scientifica internazionale;
- Sostenere la necessità di incrementare le risorse e i mezzi per una efficace ricerca sull'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo, le cause e i possibili interventi;
- Favorire una reale integrazione di tutti i soggetti con di-

sabilità psicofisica nella scuola, nel lavoro, nello sport, nella società;

- Diffondere nell'opinione pubblica una corretta informazione coerente con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (icd e dsm) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
- Stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con gli Enti pubblici (Regione, Provincia, Comuni, ASL ecc.) e private, con altre cooperative, Associazioni o Servizi, per promuovere, realizzare e sviluppare attività educative, socio-sanitarie, abilitative, sportive, ludiche, musicali, di inserimento lavorativo e prospettive "durante e dopo di noi".
- Organizzare manifestazioni che coinvolgano persone abili e disabili per il raggiungimento degli scopi statutari.

Stabilire rapporti di collaborazione continuative con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere I servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperative sono tutte le persone affette da disabilità psichica e/o intellettiva con particolare attenzione alle persone affette da disturbi di spettro autistico e ai famigliari degli stessi.

Le Attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per le quali è richiesta l'iscrizione in apposite albi o elenchi.

La società cooperative potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea di impresa, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

La società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Per raggiungere i suoi obiettivi la società potrà:

chiedere allo Stato, alla Regione o ad altri Enti contributi e mutui a tasso agevolato; acquistare, vendere, prendere in locazione attrezzature e immobili; e attuare tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare necessarie per il conseguimento dei fini sociali; stipulare convenzioni con Enti locali; partecipare ad appalti pubblici e privati.

La società potrà partecipare a bandi pubblici per la creazione e la gestione di opportunità lavorative per fasce di lavoratori svantaggiati.

La cooperativa potrà gestire eventuali lasciti e donazioni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati allo esercizio di specifiche

attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso l'esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano nelle sue variegate espressioni.

La cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo amministrativo, alle Associazioni Nazionali Cooperativistiche che ne assumono la Tutela e la rappresentanza a norma di legge; inoltre potrà aderire ad organizzazioni cooperativistiche di categoria che così assumono la tutela degli interessi sia dell'Ente che dei Soci d'opera.

Con delibera dell'organo amministrativo potrà aderire e partecipare, sotto qualsiasi forma, a Consorzi - sia Nazionali che Regionali e Provinciali - aventi lo scopo di assistere e tutelare il movimento cooperativo e che non svolgono attività in contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla cooperazione

La società per raggiungere il proprio oggetto potrà ricevere finanziamenti e fondi dai propri soci, nel rispetto delle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed in particolare delle disposizioni di legge in materia di società cooperative; tali finanziamenti potranno essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi e le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa è a mutualità prevalente in quanto cooperativa sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 Novembre 1991 n. 381, ai sensi del art. 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Si precisa infine che sarà rispettato il collegamento funzionale tra le due attività (di tipo a) e b)), in quanto tutti gli assistiti svantaggiati, beneficiari delle attività della società secondo il tipo a), i quali siano, anche minimamente, in grado di svolgere un'attività lavorativa, seppure modesta e secondo le proprie potenzialità, saranno coinvolti nei progetti della società e potranno avvalersi dell'inserimento lavorativo e svolgere anch'essi attività lavorative, così ottenendo un'integrazione sociale e promozione umana che possa alleviare la loro condizione.

Si precisa inoltre che le attività di tipo a) e b) saranno coordinate per un efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e che l'organizzazione amministrativa della cooperativa consentirà una netta separazione della gestione relativa alle diverse attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla legge 381/1991.

La società può, nei limiti di legge, svolgere la propria attività anche con terzi.

ART. 5) DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2070.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso, con un preavviso di almeno centottanta giorni, mediante invio alla Società di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO II

SOCI

ART. 6) REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci solamente le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Nei casi previsti dalla legge, possono essere soci anche la persone giuridiche.

ART. 7) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6) del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, l'organo amministrativo provvederà all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, a norma dell'art. 2528 cod. civ., l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua

prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale competente.

ART. 9) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

I soci inoltre hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, eventualmente assistiti da professionisti di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Il diritto inerente all'esame dei libri di cui al comma precedente, non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12) ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6);
- 4) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

5) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

6) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

7) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9) del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

8) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

9) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13) CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 45) del presente statuto, ad eccezione di quelle relative alle opposizioni ai provvedimenti di diniego (ai sensi delle disposizioni statutarie di cui sopra) che saranno deferite al competente Tribunale.

I soci che intendessero reclamare dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14) DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente com-

ma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile, ossia mediante aumento proporzionale delle quote stesse o con l'emissione di nuove quote a titolo di distribuzione dei ristorni, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15) DECESSO DEL SOCIO

In caso di decesso del socio gli eredi conseguono il diritto alla liquidazione delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonchè al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14).

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere la liquidazione delle quote loro spettanti entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto, operativo.

TITOLO III

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 17) SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ., con i limiti previsti all'ultimo comma del detto articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 18) CONFERIMENTI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento) ciascuna.

ART. 19) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito. Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 20) EMISSIONE DELLE QUOTE E DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'autorizzazione all'organo amministrativo ad escludere o limitare lo stesso.

Con la stessa deliberazione, apportando se del caso le necessarie modifiche statutarie, verranno altresì stabiliti eventuali specifici diritti amministrativi o patrimoniali attribuiti ai portatori di dette quote.

Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

ART. 21) DIRITTI PATRIMONIALI

Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di 10 (dieci) punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La predetta remunerazione delle quote deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-

pitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ..

ART. 22) PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

ART. 23) OBBLIGAZIONI E TITOLI DI DEBITO

23.1 La società può emettere titoli di debito nonchè strumenti finanziari nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma. cod. civ..

23.2 La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 24) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è diviso in un numero illimitato di quote di importo non inferiore al minimo previsto dalla legge;
- b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci lavoratori e dai soggetti diversi;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- e) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio;
- f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci.

ART. 25) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

L'organo amministrativo documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, anche mediante aumento gratuito del numero di quote sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dall'organo amministrativo.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 26) DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-

serva legale;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci;

e) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, quale dividendo, da determinarsi come segue:

- in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi se gli strumenti sono in possesso di soci cooperatori;

- nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;

f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

g) un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci;

h) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

E' fatto comunque divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

TITOLO V

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 27) ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 28) CONVOCAZIONE

28.1 L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale,

mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

28.2 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

28.3 L'assemblea sarà valida, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

28.4 Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2), cod. civ..

28.5 La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

28.6 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da notaio.

28.7 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

28.8 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

28.9 L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il me-

todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

28.10 L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio.

28.11 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 29) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti dell'organo amministrativo e provvede alle relative nomine e revoche, con l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se nominato;
- 6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interes-

sato di pronuncia assembleare;

8) delibera sull'esclusione del socio;

9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 30) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 31) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 cod. civ., nei quali delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà degli aventi diritto.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 32) INTERVENTO - VOTO

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci finanziatori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dal presente statuto.

Ogni socio lavoratore e finanziatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna as-

semblea.

ART. 33) ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto a favore di investitori qualificati nell'alveo dell'art. 2526, ultimo comma, cod. civ., l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi di legge;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari. L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 34) NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

34.1 La società è amministrata da un minimo di tre a un massimo di sette amministratori, nominati con decisione dei soci, che formano il Consiglio di amministrazione.

34.2 Gli Amministratori devono essere Soci, e durano in carica fino alla scadenza del mandato fissata all'atto della nomina ovvero successivamente. Possono essere rieletti e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine del mandato ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 35) COMPENSO

All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 36) POTERI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto, in forza della legge o del presente statuto, sia riservato all'assemblea dei soci.

ART. 37) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

37.1 Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il vicepresidente se non già nominati dai soci.

37.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

37.3 Per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

37.4 Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

37.5 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza,
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

37.6 L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

37.7 Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

37.8 La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

37.9 Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

37.10 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per televideoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente

identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 38) AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

ART. 39) RAPPRESENTANZA

39.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente,
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

39.2 L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 40) NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

40.1 Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dei soci.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

40.2 Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

40.3 Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

ART. 41) CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 42) SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento

to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 43) DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, devoluti nell'ordine:

- a) il rimborso delle quote di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci lavoratori, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

ART. 44) CLAUSOLA ARBITRALE

44.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sempre che la legge lo ammetta, e previo adempimento di ogni preliminare obbligo normativo, dovranno essere risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. presso cui la società è iscritta, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della parte più diligente.

Qualora il soggetto designato non vi provveda, la nomina sarà

richiesta, a cura della parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

Gli arbitri nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale e, in caso di disaccordo tra loro, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente della C.C.I.A.A. presso cui la società è iscritta.

44.2 Il collegio arbitrale deciderà entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla propria nomina, in via irrituale e secondo equità e, comunque, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti.

Gli arbitri dovranno comunque decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829 secondo comma del c.p.c., quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari; la presente disposizione si applica anche al lodo emesso in arbitrato internazionale.

Il collegio arbitrale determinerà inoltre le modalità di ripartizione delle spese di arbitrato tra le parti.

44.3 La disciplina suddetta si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

44.4 Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e sue successive integrazioni o modifiche.

44.5 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 11) dello Statuto.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

ART. 45) DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori, approvazione bilancio e destinazione dell'utile, devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Del presente atto, da me scritto su dodici fogli per ventitre pagine, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore diciassette (17:00)

D'AMICO ANTONELLA, D'AMICO SIMONE, SAITTA IVANA, OTTAVIO D'ANGELO, SIGILLO

23 di 23